

0332232838

R.G. n. 867/09

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE

Sezione Lavoro

In funzione del giudice unico: d.ssa Emanuela FEDELE
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa con ricorso
depositato il 2 luglio 2009

da

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. Simone Lazzarini, elettivamente
domiciliato in Varese [REDACTED], presso lo studio dell'avv. Di Pardo

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, DEL LAVORO e DELLE POLITICHE SOCIALI in persona
del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di
Milano dove domicilia in Milano, via Freguglia, 1,

RESISTENTE

OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c.

All'udienza di discussione i procuratori delle parti così

CONCLUDEVANO

per il ricorrente: "... Accertare e dichiarare che l'INDENNIZZO corrisposto al ricorrente per
il periodo 1/12/2005-30/04/2006 deve essere maggiorato degli INTERESSI LEGALI
maturati dal 121° giorno dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa
risalente al 22/11/2005 sino al saldo effettivo; accertare dichiarare che l'INDENNIZZO
corrisposto al ricorrente per il periodo compreso tra il primo giorno del mese successivo alla
data di presentazione della domanda amministrativa, risalente al 22/11/2005, ed il
31/05/2009 deve essere maggiorato tenendo conto della rivalutazione Istat operata anche
sulla somma corrispondente all'indennità integrativa speciale e degli interessi legali maturati
sulle differenze non corrisposte e sino al saldo effettivo; per l'effetto condannare i convenuti
in via tra loro solidale o alternativa a corrispondere gli importi maturati per la causale in
narrativa;

in relazione alle somme percipiende e con durata a vita: accertare dichiarare che
l'indennizzo ex lege 210/1992 da corrispondere con durata a vita deve essere maggiorato
tenendo conto della rivalutazione Istat operata anche sulla somma corrispondente
all'indennità integrativa speciale e per l'effetto condannare i convenuti in via tra loro solidale
o alternativa a corrispondere gli con durata vita di suo rivalutato annualmente quanto ad

0332232836

entrambe le voci compositive dell'assegno bimestrale. Con vittoria di diritti, spese ed onorari integralmente rifusi".

per il Ministero: "... respingere le domande avverse perchè inammissibili anche per difetto di legittimazione passiva del Ministero e comunque infondate. Con vittoria di spese".

per la asl: "dichiarare la carenza di legittimazione della asl e accertare la legittimazione passiva del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali per le motivazioni esposte in premessa; in via principale, verificata la proponibilità giuridica della domanda di merito, rigettare l'avverso ricorso perchè infondato in fatto e di diritto".

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 2 luglio 2009 [REDACTED], medico assistente di laboratorio di analisi, conveniva avanti a questo Tribunale il Ministero della Salute, ASL della provincia di Varese e regione Lombardia deducendo: di essere risultato "positivo all'anti HBc in presenza di segni ecografici di danno epatico"; di aver presentato in data 22.11.2005 domanda per il riconoscimento dell'indennizzo ex art. 1 comma 3 della legge 210/92; di avere, in data 6.09.2006, avuto comunicazione dell'esito positivo del procedimento avviato (riconoscimento del diritto all'indennizzo con inserimento nell'ottava categoria del D.P.R. n.834/81 cfr. doc. 2 ricorrente) ricevendo, in data 13.06.2006, l'accredito della somma di euro 2.741,43 quali ratei di indennizzo maturati dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda (1 dicembre 2005) al 30.04.2006. Ciò posto il ricorrente rilevava, in primo luogo, che sull'indennizzo erogato non era stata riconosciuta la rivalutazione monetaria anche sulla voce dell'indennità integrativa speciale che ne faceva parte nè erano stati calcolati gli interessi legali sugli arretrati maturati dal 22.11.2005 al 30.4.2006. Chiedeva, pertanto, la condanna dei convenuti alle somme dovute.

Ritualmente costituitisi sia il Ministero della Salute che la Asl eccepivano, in primo luogo, la carenza di legittimazione passiva e nel merito contestavano tutte le richieste avversarie e ne chiedevano il rigetto.

Istruita documentalmente la causa è stata decisa all'odierna udienza all'esito della discussione dei procuratori delle parti.

Vanno in primo luogo ritenuta la legittimazione passiva del Ministero della Salute.

In primo luogo va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Salute. Sul punto si è recentemente espressa la Corte di Cassazione la quale ha chiarito "In tema di indennizzo ai sensi della legge n. 210 del 1992, la titolarità passiva del rapporto per la generalità delle controversie amministrative e giudiziali spetta al Ministero della salute, indipendentemente dal momento di presentazione della domanda amministrativa per il riconoscimento del beneficio ovvero dalla data di trasmissione della medesima dalle Usl al Ministero della salute, dovendosi ritenere che l'art. 123 del d.lgs. n. 112 del 1998, nel

0332232838

conservare "allo Stato le funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi" in questione, abbia stabilito la perdurante legittimazione a contraddire del Ministero della salute sia in sede amministrativa che giudiziale, così da assicurare al medesimo una visione generale delle problematiche espressamente riservate allo Stato dall'art. 112, comma 2, lett. f) del d.lgs. n. 112 del 1998, prevedendo il trasferimento alle Regioni - mediante diversi D.P.C.M. susseguitisi nel tempo e, come tali, non suscettibili di derogare alla disposizione di legge - dei soli oneri economici, ricadenti nell'ambito delle competenze amministrative attribuite alle Regioni ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. n. 112 del 1998." (cfr. Cass. 21704/09).

Nel merito vanno accolte le richieste del signor [REDACTED] di riconoscimento di rivalutazione e interessi su entrambe le voci dell'indennizzo. Quanto al riconoscimento degli interessi la Corte di Cassazione ha avuto modo di ribadire la natura assistenziale dell'indennizzo di cui alla legge 210/92, prestazione perciò rientrante tra quelle disciplinate dall'art. 442 c.p.c. (con diritto a rivalutazione e interessi ex art. 429 co. 3 c.p.c.). Gli interessi andranno riconosciuti sulla sorte capitale (l'arretrato liquidato) con decorrenza dal 121° dalla data di presentazione della domanda amministrativa (momento in cui si cristallizza il ritardo dell'ente debitore) sino alla data dell'intervenuto pagamento.

Va, inoltre, riconosciuta la rivalutazione monetaria anche sulla voce dell'indennità integrativa speciale.

L'articolo 2 legge 210/92 al comma primo dispone che "l'indennizzo di cui all'art. 1, co. 1, consiste in un assegno reversibile per 15 anni, determinato nella misura di cui alla tabella B. allegata alla legge 29 aprile 1976 n. 177, come modificata dall'art. 8 della legge 2 maggio 1984 n. 111. L'indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato".

L'art. 2 co. 2 precisa poi che "l'indennizzo di cui al primo comma è integrato da una somma corrispondente all'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959 N. 324 e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica ...".

L'indennità integrativa speciale deve, quindi, considerarsi una componente dell'indennizzo inteso nella sua globalità che ne acquista tutte le sue caratteristiche compresa la rivalutabilità secondo il tasso annuale di inflazione programmata previsto dall'art. 2 primo comma della legge 210/1992. Una diversa interpretazione, oltre che illogica, comporterebbe un'iniqua riduzione del risarcimento dovuto (cfr. Cass. n. 15894/05).

D'altra parte l'indennità integrativa speciale portava in sé il meccanismo di adeguamento delle retribuzioni al costo della vita "nella sua originaria struttura", successivamente snaturata col c.d. "taglio della scala mobile", da cui la necessità di rivalutarne l'importo. L'interpretazione accolta è certamente preferibile in quanto "costituzionalmente orientata"

0332232838

alla tutela del diritto alla salute, di cui all'art. 32 Cost.

Per questo motivo non si condivide il recente mutato indirizzo della Corte di Cassazione (cfr. cass. 22112/09) fondato principalmente sul dato letterale della norma laddove si evidenzia che l'art. 2 legge 25 febbraio 1992 n. 210 non disciplina l'indennizzo in questione "nella sua globalità", ma lo divide in due parti, regolate in due distinti commi, prevedendo letteralmente la rivalutazione annuale soltanto per la prima parte.

Si evidenzia infatti, proprio sotto il profilo letterale, che se è pur vero che la disposizione che prevede la rivalutazione automatica è collocata nel primo comma dell'art. 2, ove è prevista la corresponsione dell'assegno reversibile, è anche vero che la rivalutazione annuale è riferita all'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1, e cioè al trattamento nella sua interezza, comprensivo anche della componente delineata nel secondo comma.

Di conseguenza il Ministero della Salute, del Lavoro e delle Politiche Sociali va condannato al pagamento in favore di **[REDACTED]** 1) degli interessi legali maturati dal 120° giorno dalla domanda amministrativa al saldo degli arretrati; 2) di rivalutazione monetaria e interessi legali maturati successivamente al saldo degli arretrati e maturandi sui singoli ratei dell'indennizzo ex art. 2 comma 1 L.210/92 e della indennità integrativa speciale ex L. n.324/59;

Il Ministero della Salute, soccombente, va condannato al pagamento delle spese di lite nei confronti del ricorrente liquidate in complessivi euro 1400,00 di cui euro 700,00 per diritti, euro 500,00 per onorario ed euro 150,00 per spese generali oltre accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Si compensano le spese di lite con Regione Lombardia e Asi della Provincia di Varese atteso il contrasto giurisprudenziale in atto sulla questione della legittimazione passiva.

P.Q.M.

Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, deduzione disattesa:

accertato il difetto di legittimazione della Regione Lombardia e di A.S.L. della Provincia di Varese: dichiara il diritto del ricorrente alla percezione degli interessi legali maturati dal 120° giorno dalla domanda amministrativa al saldo effettivo degli arretrati nonché di rivalutazione monetaria e interessi legali maturati successivamente al saldo degli arretrati e maturandi sui singoli ratei dell'indennizzo ex art. 2 comma 1 L.210/92 e della indennità integrativa speciale ex L. n.324/59 conseguentemente condanna il Ministero della Salute al pagamento in favore di **[REDACTED]** degli interessi legali maturati dal 120° giorno dalla domanda amministrativa al saldo effettivo degli arretrati nonché della rivalutazione monetaria e interessi legali maturati successivamente al saldo degli arretrati e maturandi sui singoli ratei dell'indennizzo ex art. 2 comma 1 L.210/92 e della indennità integrativa

0332232838

speciale ex L. n.324/59;

condanna il Ministero della Salute, e delle Politiche Sociali a rivalere il ricorrente delle spese di lite liquidate in complessivi euro 1.400,00 oltre accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario;

compensa le spese di lite tra il ricorrente, Asl della Provincia di Varese e Regione Lombardia.

Varese, 9 aprile 2010

il Giudice

Quaranta Fedeli